



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 38

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Vianello

**MISURE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO
L'AMBIENTE SCOLASTICO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 febbraio 2026.

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO L'AMBIENTE SCOLASTICO

R e l a z i o n e:

La Regione del Veneto riconosce allo sport un significato universale e, consapevole della sua importanza per lo sviluppo dell'equilibrio psicofisico della persona e per l'integrazione sociale, ne privilegia l'aspetto olistico rispetto ad ogni logica di profitto. La pratica sportiva, considerata anche la sua funzione di medicina preventiva, deve essere accessibile a tutti e le Istituzioni hanno il dovere di creare condizioni favorevoli perché chiunque possa fruirne, in particolare le nuove generazioni.

La Regione del Veneto, nel rispetto delle indicazioni dell'organismo nazionale, realizza azioni attraverso accordi e protocolli con enti locali e organismi sportivi (FSN, DSA, EPS) e seleziona su scala regionale i tutor sportivi scolastici da affiancare al personale docente.

Con il presente progetto di legge, la Regione del Veneto intende potenziare la normativa vigente, valorizzando e riconoscendo i progetti anche già esistenti che permettano ai ragazzi delle scuole primarie di sperimentare, in orario scolastico, le differenti e variegate attività sportive.

La Regione del Veneto rivolge, perciò, ai Centri sportivi scolastici (CSS) incoraggiandoli a pianificare le attività che volgano in questo senso, attivando e rafforzando le sinergie sul territorio.

Con la presente legge, la Regione del Veneto si impegna ad intervenire con un contributo di risorse aggiuntive, allo scopo di:

- *consentire agli alunni della scuola primaria di attivare sperimentazioni alle diverse attività sportive in ambiente scolastico al fine di evidenziarne le attitudini;*
- *incrementare le ore del tutor sportivo;*
- *finanziare kit di materiali sportivo.*

Nel dettaglio la proposta di legge:

- *all'articolo 1 vengono definite le finalità e i soggetti beneficiari;*
- *all'articolo 2 sono definiti i compiti dei CSS;*
- *all'articolo 3 sono stabilite le disposizioni attuative alla legge;*
- *all'articolo 4 si dispone la norma finanziaria.*

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO L'AMBIENTE SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza dello sport in relazione allo sviluppo dell'equilibrio psicofisico della persona e all'integrazione sociale del singolo e promuove l'accessibilità della pratica sportiva alle nuove generazioni.

2. La Regione del Veneto riconosce e incoraggia i progetti che permettono agli studenti delle scuole primarie di sperimentare differenti attività sportive olimpiche in orario scolastico o extrascolastico.

3. Possono beneficiare dei contributi della presente legge i Centri sportivi scolastici (CSS) che abbiano già pianificato l'attività motoria nell'alveo del progetto Sport di classe.

Art. 2 - Compiti dei Centri sportivi scolastici (CSS).

1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 per la promozione e la partecipazione della pratica sportiva degli studenti delle scuole primarie con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

- a) realizzare un progetto educativo mirato a dare ai giovani una maggiore sicurezza ai problemi da risolvere;
- b) migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;
- c) essere di supporto per interventi verso i Disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- d) contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;
- e) stimolare, attraverso le discipline sportive, atteggiamenti sociali rispettosi dell'altro e delle cose aumentando il senso civico;
- f) realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili;
- g) contribuire a migliorare gli stili alimentari, cause di obesità nella popolazione giovanile e di malattie ad esse collegate;
- h) concorrere a contrastare fenomeni di bullismo;
- i) costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo, uno strumento di attrazione per i giovani e di valorizzazione delle capacità individuali, un mezzo di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione fra giovani di diversa provenienza culturale e geografica;
- l) acquisizione e miglioramento da parte degli alunni dei contenuti tecnici e tattici delle discipline sportive, per far emergere, oltre i valori di eccellenza sportiva, anche le capacità dei meno dotati nei settori complementari alle attività sportive stesse;
- l) soddisfazione da parte degli alunni dei livelli tecnici raggiunti in rapporto alla loro partecipazione anche ad attività collaterali ed affini ad altre discipline;
- m) realizzazione ed organizzazione di attività con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola.

2. Possono collaborare con il CSS le associazioni sportive, le federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate.

3. L'istituzione scolastica stipulerà con le associazioni e/o enti di cui al comma 2, una convenzione/protocollo d'intesa che disciplini la natura della collaborazione.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce:

- a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- b) i criteri di priorità per l'ammissione a contributo;
- c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
- d) le modalità di concessione dei contributi;
- e) la disciplina delle ipotesi di revoca.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 150.000 per gli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, Sport e Tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" bilancio di previsione 2026-2028.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028

INDICE

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.	3
Art. 2 - Compiti dei Centri sportivi scolastici (CSS).	3
Art. 3 - Disposizioni attuative.	4
Art. 4 - Norma finanziaria.	4